

STATUTO CIRCOLO ARCI OLIS

DEFINIZIONE E FINALITA'

ART. 1 – Il Circolo OLIS, domiciliato in Piazza del Popolo , 16 a Verona è un centro di vita associativa, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro.

ART. 2 – Scopo del Circolo Olis è la promozione di attività culturali finalizzate allo studio di discipline che, in diversi ambiti e con diverse tecniche, basandosi su metodologie con approccio olistico, favoriscono il benessere psicofisico della persona.

In particolare il Circolo Olis si propone di promuovere corsi di formazione, seminari, conferenze e dibattiti sulle tematiche del benessere, del riequilibrio energetico, della medicina naturale, delle metodiche bio-naturali, delle tecniche e terapie manuali. Per quest'ultime il Circolo Olis intende svolgere attività con finalità di formazione continua in sanità o ECM, in particolar modo indirizzata ai professionisti sanitari che si occupano di fisioterapia e riabilitazione funzionale.

I SOCI

ART. 3 – Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel Presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 – Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al Regolamento Interno e alle Deliberazioni degli organi Sociali.

ART. 5 – E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi sul rilascio delle tessere. Al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

ART. 6 – I Soci hanno diritto a: frequentare i locali e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo, a discutere e ad approvare i rendiconti, ad eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno cinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART. 7 – Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno, all'osservanza delle Delibere degli Organi Sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 8 – La qualifica di Socio si perde per: decesso, mancato pagamento sociale, espulsione o radiazione.

ART. 9 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto; - di eventuali Regolamenti o delle Deliberazioni degli Organi Sociali; - denigrazione del Circolo dei suoi Organi Sociali; - dei suoi Soci, l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà del Circolo; - l'arrecare in qualche modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART. 10 – Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso, entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 11 – Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da: - beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo; - contributi, erogazioni e lasciti diversi; - fondo di riserva.

ART. 12 – L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART. 13 – La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza delle linee generali di attività del Circolo.

ART. 14 – Il bilancio dovrà prevedere la costituzione di un fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2, per nuovi impianti o attrezzature o per incrementare il fondo di riserva.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita del Circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 – Partecipano all'Assemblea tutti i Soci, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea, vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima.

ART. 16 – L'Assemblea Generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 18 e 28, o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver

luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART. 17 – L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Sono ammesse le deleghe fino ad un massimo di 5 per ogni Socio presente.

ART. 18 – Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, l'Assemblea Straordinaria si considera regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione, invece, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Per Delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 28.

ART. 19 – L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto. Le Deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

ART. 20 – L'Assemblea Generale dei Soci nei termini in cui all'ultimo comma dell'art. 6: - approva le linee generali del programma di attività; - approva il rendiconto annuale; -delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo; - elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi; - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRETTIVI

ART. 21 – Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica cinque anni. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

ART. 22 – Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

ART. 23 – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: - il Presidente: ha la rappresentanza legale del Circolo ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio; - il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo del Circolo, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, in caso di assenza del Presidente lo sostituisce. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

ART. 24 – Compiti del Consiglio Direttivo sono: - eseguire le delibere dell'Assemblea, - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; - predisporre il rendiconto annuale; - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e

programmazione economica dell'anno sociale; -deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri; - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati; - decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; - presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

ART. 25 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le Delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

ART. 26 – I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie, il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari, dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 27 – Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'Arci Nuova Associazione di Verona il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere. Esso potrà deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio ai sensi dell'art. 9.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

ART. 28 La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall'art. 111 (comma 4 quinquies, lett. B) del DPR n° 917/96 procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 – Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento Interno, decide l'Assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.